

Vademecum “Cura Italia”

(D.L. n. 18/2020, conv. Legge n. 27/2020)

Misure Lavoro e Welfare

(Aggiornamento al 1° maggio 2020)

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

<u>Assegno ordinario</u>	Pag. 1
<u>Cigd</u>	Pag. 2
<u>Assegno di solidarietà</u>	Pag. 3
<u>Ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</u>	Pag. 3

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

<u>Congedo e astensione dal lavoro per chiusura dei servizi educativi</u>	Pag. 4
<u>Estensione permessi ex lege 104</u>	Pag. 4
<u>Sorveglianza attiva dei lavoratori</u>	Pag. 5
<u>Lavoro agile</u>	Pag. 5

MISURE IN MATERIA DI WELFARE

INDENNITA'

<u>Indennità professionisti e lavoratori rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</u>	Pag. 6
<u>Indennità iscritti alle gestioni speciali dell'Ago</u>	Pag. 7
<u>Indennità lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>	Pag. 7
<u>Indennità lavoratori dello spettacolo</u>	Pag. 8
<u>Fondo per il reddito di ultima istanza</u>	Pag. 8
<u>Indennità lavoratori autonomi comuni all.to 1 al D.P.C.M 1° marzo 2020</u>	Pag. 9
<u>Indennità collaboratori sportivi</u>	Pag. 9

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI

<u>Sospensione adempimenti e versamenti - soggetti maggiormente colpiti dalle misure restrittive</u>	Pag. 10
<u>Sospensione adempimenti e versamenti - settore sport</u>	Pag. 11
<u>Sospensione versamenti - soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione</u>	Pag. 11
<u>Sospensione versamenti - lavoro domestico</u>	Pag. 12
<u>Sospensione adempimenti e versamenti - settore florovivaistico</u>	Pag. 12
<u>Proroga versamenti - soggetti diversi</u>	Pag. 12
<u>Principali chiarimenti Inps e Inail</u>	Pag. 13

COMUNICAZIONI E NOTE INFORMATIVE PUBBLICATE

<u>Comunicazioni a firma del Segretario Generale</u>	Pag. 14
<u>Note a firma del Direttore Centrale</u>	Pag. 14
<u>Note a firma del Settore Lavoro e Relazioni Sindacali</u>	Pag. 15
<u>Note a firma del Settore Welfare Pubblico e Privato</u>	Pag. 16

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ^{1/2}	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE						
ASSEGNO ORDINARIO^{3/4}	Sospensione /riduzione oraria	Imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti, nonché datori di lavoro non imprenditori che occupino mediamente più di 5 dipendenti.	Le modifiche al provvedimento nella conversione in legge hanno previsto l'eliminazione della procedura sindacale, cioè della comunicazione preventiva ed esame congiunto entro i 3 giorni successivi.	9 settimane per il territorio nazionale.	COVID 19 Nazionale ***	Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo (Circ. INPS n. 20/2020):						
			Il periodo non si calcola ai fini del computo di durata massima prevista (periodo neutro). Decorrenza dal 23 febbraio 2020.	9 settimane + 3 mesi per datori di lavoro con unità produttive nei Comuni individuati dall'All. 1 del DPCM 1 marzo 2020 (ex "zona rossa") nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.	Emergenza COVID 19 D.L.9/2020							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Retribuzione</th> <th>Massimale lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ € 2.159,48</td> <td>€ 998,18</td> </tr> <tr> <td>> € 2.159,48</td> <td>€ 1.199,72</td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzione	Massimale lordo	≤ € 2.159,48	€ 998,18	> € 2.159,48	€ 1.199,72
Retribuzione	Massimale lordo											
≤ € 2.159,48	€ 998,18											
> € 2.159,48	€ 1.199,72											

¹ Qualora i lavoratori abbiano ferie o permessi residui al 31/12/2019 il datore di lavoro può disporre della fruizione in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori ma non è obbligato a farle smaltire prima dell'avvio dello strumento di integrazione salariale, non considerandosi pertanto residui pregressi ostativi all'accesso delle misure.

² Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una Convezione tra Ministero del Lavoro, ABI e Parti Sociali per l'anticipazione in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia.

³ Per la messa a punto delle domande predisporre uno schema indicante per ogni lavoratore i giorni e gli orari di astensione dal lavoro.

⁴ La disciplina di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 si applica anche alle aziende in regime CIGO ex art. 10 del D.lgs. n. 148/2015. Resta in ogni caso possibile, per le imprese in regime CIGS, attivare la CIGS per le causali come da D.M. n. 94033/2016 (es. crisi d'impresa) previo svolgimento delle consuete procedure sindacali ma con semplificazioni operative nei termini.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE
CIGD	Sospensione/ riduzione oraria	<p>Datori di lavoro: da 1 a 5 dipendenti senza stipula accordo sindacale. L'accordo sindacale non è necessario anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza; da 5 dipendenti in poi con accordo sindacale.⁵</p> <p>Alle imprese plurilocalizzate con unità produttive/operative dislocate in 5 o + Regioni/Prov. Autonome il trattamento di CIGD viene riconosciuto dal Ministero del Lavoro e non dalla singola Regione.</p>	<p>Pagamento diretto da parte dell'INPS. Decorrenza dal 23 febbraio 2020. Procedure sindacale telematica. Le disposizioni si applicano al personale in forza al 23 febbraio e al personale assunto dal 24 febbraio al 17 marzo. I trattamenti sono concessi con decreto delle singole Regione o della Province autonome. E' prevista una semplificazione procedurale per i datori di lavoro plurilocalizzati cioè che hanno unità produttive/operative site in 5 o più Regioni o Prov. Autonome: è sufficiente sottoscrivere un solo accordo sindacale, la cui successiva istanza deve essere presentata direttamente al Ministero del Lavoro, e non alle singole Regioni interessate, per ratifica e decretazione. La presentazione delle istanze delle imprese plurilocalizzate avviene attraverso il canale Cigs online⁶. Le domande presentate alla Regione e quelle presentate al Ministero del Lavoro sono esenti dall'imposta di bollo.</p>	<p>9 settimane per il territorio nazionale 9 settimane + 3 mesi per datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati dall'All. 1 del DPCM 1 marzo 2020 (ex "zona rossa") nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati. 9 settimane + 1 mese per i datori di lavoro con unità produttive site nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (ex "zona gialla"), nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.</p>	Emergenza COVID 19	IDEM

⁵ La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO. In tal senso infatti, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisce alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente **più di 15 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

⁶ L'istanza, unitamente alla documentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga". La modalità telematica CIGS online prevede due tipi di invio: "invio cartaceo" e/o "invio digitale", nel caso di "invio cartaceo" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ⁷	Riduzione oraria	Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti.	Datori di lavoro che hanno in corso Assegno di Solidarietà possono sospendere lo stesso e far ricorso all'Assegno Ordinario.	9 settimane	Emergenza COVID 19	IDEM
AMMORTIZZATORI SOCIALI E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE	Deroga al divieto di utilizzo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. da 19 a 22 del D.L. Cura Italia	Proroga o rinnovo contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato.	1) Possibilità di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato; 2) Possibilità di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione; 3) Deroga agli intervalli temporali in caso di rinnovo di contratto a tempo determinato (c.d. stop&go).	Durata del ricorso agli ammortizzatori sociali.	-	-

⁷ Tale norma è specularmente all'art. 20 del D.L. n. 18/2020 che riconosce la possibilità di presentare domanda CIGO alle aziende ivi rientranti ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 e che hanno in corso trattamenti di CIGS.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
CONGEDO E ASTENSIONE DAL LAVORO PER CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI	Congedo indennizzato	Lavoratori dipendenti	Congedo di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). Viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito.	Congedo = 15 giorni, continuativi o frazionati.	La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
	Astensione dal lavoro non indennizzata	Lavoratori iscritti alla Gestione separata	Astensione dal lavoro non indennizzata in presenza di figli tra 12 e 16 anni per il periodo di sospensione dei servizi educativi.	Astensione non indennizzata = 15 giorni, continuativi o frazionati.	I genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale, possono fruire del congedo COVID.
	Bonus baby-sitting	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.		
ESTENSIONE PERMESSI EX LEGE 104	Permesso mensile retribuito per assistenza disabili	Lavoratori dipendenti	Incremento di 12 gg. complessive dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, Legge n. 104/1992. (3 gg marzo + 3 gg aprile + 12 gg)	Marzo e Aprile 2020	I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre gg ordinariamente prevista. In caso di part-time le 12 gg sono riproporzionate.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI	Tutela del periodo di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva	Lavoratori dipendenti del settore privato	<p>La quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del comperto.</p> <p>Per i lavori con disabilità grave o immunodepressi o sottoposti a terapie oncologiche, il periodo di assenza prescritto dall'autorità sanitaria è equiparato al ricovero ospedaliero.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono a carico dello Stato.</p> <p>L'adozione di tali misure è supportata da certificazione medica.</p>		L'assenza dal lavoro deve essere supportata da certificazione medica comprovate l'adozione delle misure di sorveglianza sanitaria.
LAVORO AGILE Diritto di Precedenza	Priorità per lo svolgimento di <i>Smart-Working</i> .	Lavoratori dipendenti	<p>I lavoratori disabili o che abbiano familiari con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ai lavoratori affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze.</p> <p>Il diritto di precedenza è riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.</p>	Fino alla cessazione dello stato di emergenza	Nella fase di emergenza sanitaria non è necessaria la sottoscrizione dell'accordo individuale A tal proposito il MLPS ha implementato una procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	Sostegno al reddito	<p>Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i destinatari di tale indennità sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi; - i beneficiari non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto; - i collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. 	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>È incompatibile con il reddito di cittadinanza.</p> <p>È incumulabile con le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.</p> <p>Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>Le domande possono essere presentate solo con modalità telematiche sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO ⁸	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITÀ ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>Con Circolare n. 49 del 30.3.2020, l'Inps ha chiarito che tra i beneficiari dell'indennità sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti; - i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco. 	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.</p>
INDENNITÀ LAVORATORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; - non titolari di pensione diretta (Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020); - non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. <p>Si rinvia alla Circolare n. 49, per l'individuazione dei Codici Statistici Contributivi riconducibili ai settori in argomento.</p>	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago, per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori del settore agricolo e per lavoratori dello spettacolo.</p>

⁸ Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa. Le domande possono essere presentate solo con modalità telematiche sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	Sostegno al reddito	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; - non titolari di pensione; - non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità previste per i lavoratori autonomi iscritti all'Ago, per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Con Circolare Inps n. 49 del 30.3.2020, è stato specificato che per il periodo di godimento dell'indennità non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né la contribuzione figurativa. Le domande possono essere presentate telematicamente sul portale Inps, direttamente dagli interessati o per il tramite di Enti di Patronato, o attraverso il contact center integrato.
FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA	Sostegno al reddito	Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi	Riconoscimento di una indennità in caso di cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro.	Marzo 2020	Per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali, sono state definite le modalità e i criteri di attribuzione dell'indennità con Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020: - misura del bonus: 600 euro per il mese di marzo; - presentazione domande: 1-30 aprile 2020, direttamente alle Cassa di previdenza privata; - limite di spesa: 200 milioni, di 300 milioni stanziati complessivamente per il Fondo; - requisiti: nel 2018, reddito non superiore a 35 mila euro o con reddito compreso tra 35 e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso l'attività di almeno il 33% nel I trim. 2020, rispetto allo stesso reddito del I trim. 2019, a causa del Coronavirus.

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI COMUNI ALL.TO 1 AL D.P.C.M 1° MARZO 2020	Sostegno al reddito (misura introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia)	<p>Soggetti che svolgono attività lavorativa al 23 febbraio 2020, che sono residenti o domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020.</p> <p>In particolare, i destinatari di tale indennità sono i seguenti soggetti iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i collaboratori coordinati e continuativi; - i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; - i lavoratori autonomi o professionisti (compresi i titolari di attività di impresa). 	Riconoscimento di un'indennità mensile <u>aggiuntiva</u> , di ammontare pari a 500 euro, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.	Per un massimo di tre mesi .	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
INDENNITÀ' COLLABORATORI SPORTIVI	Sostegno al reddito	Soggetti con rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020.			<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Viene erogata, previa domanda unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dalla società Sport e Salute S.p.a. nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
<p>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOGGETTI PIU' COLPITI DA MISURE RESTRITTIVE</p>	<p>Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</p> <p>Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;</p> <p>Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>Soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;</p> <p>Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (categoria inserita in sede di conversione del DL. 18/2020);</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.117/2017.</p>	<p>Dal 2 marzo al 30 aprile 2020, sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.</p>	<p>Entro il 31 maggio 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SETTORE SPORT	Federazioni sportive nazionali Enti di promozione sportiva Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori	Fino al 31 maggio 2020 , sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.	Entro il 30 giugno 2020 , in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONE VERSAMENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tali soggetti devono avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.	Sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 .	Entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
SOSPENSIONE VERSAMENTI LAVORO DOMESTICO	Datori di lavoro domestico	Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 (versamenti in scadenza il 10 aprile).	Entro il 10 giugno 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SETTORE FLOROVIVAISTICO	Imprese del settore florovivaistico	Dal 30 aprile 2020 e fino al 15 luglio 2020 , sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.	Entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI DIVERSI	Altri soggetti, diversi da quelli sopra elencati	Rinvio dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza il 16 marzo 2020.	20 marzo 2020

Principali chiarimenti Inps e Inail su misure per Covid-19

SOSPENSIONE CONTRIBUTI LAVORATORE	La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi ricomprende anche quelli relativi alla quota a carico del lavoratore.	Inps_ Messaggio n. 1373 del 25.3.2020
DURC ON LINE	<p>I documenti unici attestanti la regolarità contributiva "Durc On Line", che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).</p> <p>È stata inoltre implementata la funzione "Consultazione", attraverso la quale reperire sia i Durc in corso di validità sia quelli in scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 15.4.2020, validi fino al 15.6.2020.</p>	<p>Inps_ Messaggio n. 1374 del 25.3.2020</p> <p>Inps_ Messaggio n. 1546 dell' 8.4.2020</p> <p>D.L. 18/2020_ art. 103, c. 2</p>
FINANZIAMENTI INAIL ALLE IMPRESE (BANDO ISI)	<p>I termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020, ai sensi del D.L. 23/2020), sia per le fasi di verifica amministrativa e tecnica sia per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi Bando ISI 2019.</p> <p>Sono prorogate tutte le fasi del Bando ISI 2019. Il nuovo calendario sarà pubblicato dall'Inail entro il 31 maggio 2020.</p>	<p>Inail_ Nota Dir. Centrale Prevenzione del 26.3.2020 e Nota del 14.4.2020</p> <p>Inail_ Avviso 1.4.2020</p>
TUTELA INFORTUNISTICA PER INFEZIONE DA CORONAVIRUS	<p>I casi di infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro e occorsi agli assicurati all'Istituto, sono inquadrati come infortuni sul lavoro. La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.</p> <p>Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. L'Inail invita le proprie Sedi, alla luce della situazione emergenziale, a valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.</p>	Inail_ Circolare n. 13 del 3.4.2020
INFORTUNIO SUL LAVORO IN ITINERE	<p>I contagi da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. Il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.</p> <p>Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.</p>	
OSCILLAZIONE TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO	In analogia ad altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti del Coronavirus non vanno ad incidere sul bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, altrimenti sussisteva il rischio di un aumento del tasso di premio Inail.	D.L. 18/2020_ art. 42, c.2

Elenco Comunicazioni a firma del Segretario Generale

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Decreto Legge Cura Italia_ Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - entrata in vigore	17 marzo 2020
D.L. n. 18/2020_ Richieste indennità 600 euro - Sinergie organizzative con il Patronato ENASCO	31 marzo 2020
Decreto Legge Cura Italia_ Conversione nella Legge n. 27/2020	1° maggio 2020

Elenco Note informative a firma del Direttore Centrale

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Sottoscrizione protocollo regolamentazioni per il contrasto al Covid 19 sui luoghi di lavoro	14 marzo 2020
Operatività FIS_ Prime indicazioni	22 marzo 2020
Sottoscrizione Protocolli sicurezza per Emergenza COVID 19 con Filcams; Fisascat; Uiltucs e con Ugl Terziario, integrativi del protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali	27 marzo 2020
Sottoscrizione Convenzione tra ABI e Parti sociali per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale	31 marzo 2020
Accordi quadro regionali definiti in materia di CIGD	1° aprile 2020
MLPS_ Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali	8 aprile 2020
MLPS_ Risposta a quesito su adeguamento istanze a seguito DL 23/2020 chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali COVID-19	10 aprile 2020
Convenzione per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito - banche aderenti	10 aprile 2020
Implementazione della procedura per la gestione delle istanze con causali "covid 19 dl n. 9/2020 e covid 19 nazionale"	17 aprile 2020
Aggiornamento Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro	24 aprile 2020

Elenco Note informative - Settore Lavoro e Relazioni Sindacali

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
COVID - 19_ Modalità semplificata caricamento massivo comunicazione di smart working	5 marzo 2020
INPS_ Presentazione domande per assegno ordinario con causale COVID 19 ex D.L. n. 9/2020	12 marzo 2020
Congedi Covid-19_Prime informazioni Inps su congedi parentali, permessi L. 104 e bonus baby-sitting	20 marzo 2020
INPS_ Prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)	21 marzo 2020
INPS_ Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI e di DIS-COLL	21 marzo 2020
INL_ Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri	23 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario FIS	23 marzo 2020
Decreto Cura Italia_ Format Procedure CIGD e FIS	24 marzo 2020
CIGD_ Decreto di riparto delle risorse alle Regioni e Province autonome	25 marzo 2020
INPS_ Chiarimenti su bonus baby-sitting	25 marzo 2020
CIGD_ Format di istanza per imprese "multilocalizzate"	25 marzo 2020
Congedi per emergenza COVID 19 - estensione permessi Legge 104/1992	26 marzo 2020
Format di comunicazione individuale al dipendente per accesso a FIS-CIGD	26 marzo 2020
INPS_ Chiarimenti su CIGO, CIGD e Assegno Ordinario FIS	28 marzo 2020
Congedi per emergenza COVID 19_ Attivazione procedure per le domande	31 marzo 2020
INPS - Integrazione alla Circolare n. 47/2020. CIGD di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti	2 aprile 2020
Semplificazione modello cod. "SR41" per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali	7 aprile 2020
INPS_ Proroga congedo per emergenza Covid-19	8 aprile 2020
CIGD_ Istruzioni per l'invio dei decreti di concessione regionali	8 aprile 2020
Pagamento diretto Inps trattamento di integrazione salariale	9 aprile 2020

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Sospensione degli obblighi per la fruizione del Reddito e Pensione di cittadinanza e del Reddito di inclusione	15 aprile 2020
FSBA_ Procedure per presentazione domande Covid 19	15 aprile 2020
MINISTERO DEL LAVORO_ Pubblicazione faq coronavirus e cassa integrazione	15 aprile 2020
INPS_ Lavoratori beneficiari CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD per Covid-19	15 aprile 2020
Domande CIGD_ Avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	15 aprile 2020
INPS_ Modalità di fruizione del congedo Covid-19	15 aprile 2020
Domande CIGD_ Integrazione avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	16 aprile 2020
INPS_ Ulteriore proroga congedo per emergenza Covid 19	16 aprile 2020
Modalità di presentazione dell'istanza CIGD per le aziende multilocalizzate	23 aprile 2020

Elenco Note informative - Settore Welfare Pubblico e Privato

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
Inail_ Sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 degli adempimenti, dei versamenti dei premi e altre misure urgenti	12 marzo 2020
Indennità ai lavoratori autonomi_ art. 16 D.L. n. 9/2020	13 marzo 2020
D.L. n.9-2020_ Indicazioni operative Inps	13 marzo 2020
Inps_ Emergenza Coronavirus	14 marzo 2020
Inps_ Attuazione misure Decreto Cura Italia	20 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Prime indicazioni su indennità	21 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Chiarimenti Inps su sospensione versamenti a carico dei lavoratori	21 marzo 2020
D.L. 18/2020_ Conferma su sospensione versamenti a carico dei lavoratori	26 marzo 2020
Indennità DL. 18/2020_ Semplificazione servizi web e attribuzione PIN	27 marzo 2020

OGGETTO NOTA	DATA NOTA
DL. 18/2020, art. 62, comma 2_ Anticipazione istruzioni operative su sospensione versamenti	27 marzo 2020
DL. 18/2020_ Inps. Presentazione domande indennità di 600 euro	28 marzo 2020
Indennità DL. 18/2020_ Anticipazione chiarimenti e modalità di presentazione delle domande	31 marzo 2020
Circolare Inps n. 49_ Aggiornamento su presentazione domande di indennità D.L. 18/2020	31 marzo 2020
Indennità D.L. 18/2020_ Istruzioni Inps presentazione domande e chiarimenti	31 marzo 2020
DL. 18/2020_ Decreto interministeriale indennità ex art. 44	1° aprile 2020
Inail_ Sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi e altre misure urgenti	2 aprile 2020
DL. 18/2020_ Primi chiarimenti su sospensione decorrenza termini decadenziali	6 aprile 2020
D.L. 18/2020_ Implementazione applicativo Durc on line e istruzioni su rateazione debiti contributivi	9 aprile 2020
Artt. 61 e 62 del D.L. 182/020_ Indicazioni e istruzioni Inps su sospensione versamenti	14 aprile 2020
Inps_ Sospensione obblighi Reddito e Pensione di cittadinanza e del Reddito di inclusione	15 aprile 2020
Inail_ Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni. Tutela infortunistica per infezione da Coronavirus	17 aprile 2020

**Documento realizzato a cura del Settore "Lavoro, Contrattazione, Relazioni Sindacali" e del Settore "Welfare Pubblico e Privato" di
Confcommercio Imprese per l'Italia**